

Delib.G.R. 7 febbraio 2005, n. 157 ⁽¹⁾.

Approvazione programma e bando per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione e il miglioramento di aree destinate ai nomadi (L.R. n. 47/1988 e successive modificazioni) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2005, n. 40.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 dicembre 2005, n. 1974*.

La Giunta regionale Emilia-Romagna

Richiamate:

- la *L.R. 23 novembre 1988, n. 47* recante "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna", così come modificata dalla *L.R. n. 34/1993*, dalla *L.R. n. 37/1994* e dalla *L.R. n. 2/2003*;

- la *L.R. 12 marzo 2003, n. 2* "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

visti gli *articoli 4, 5 e 7 della citata L.R. n. 47/1988* secondo i quali i Comuni singoli o associati realizzano aree destinate alla popolazione nomade;

visto inoltre l'*art. 15, commi 1 e 2, della L.R. n. 47/1988* così come modificato dall'*art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 34/1993* e dall'*art. 64 della L.R. n. 2/2003* che prevede che la Regione eroghi ai Comuni singoli o associati di contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile e precisamente:

a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree sosta e delle aree di transito;

b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree sosta e delle aree di transito;

richiamato l'*art. 48 della citata L.R. n. 2/2003* ed in particolare il comma 10 secondo il quale la Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per spese d'investimento e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari;

vista la direttiva regionale per le linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi, approvata con *Delib.G.R. 19 settembre 1995, n. 3356*, esecutiva ai sensi di legge;

tenuto conto che la *L.R. n. 2/2003*, ed in particolare all'*art. 53*, ha modificato l'*art. 4, comma 4, della L.R. n. 47/1988* relativo alla zonizzazione della aree di sosta ed é quindi necessario orientare in tal senso i dettati della direttiva regionale di cui sopra;

ritenuto opportuno inoltre, in relazione alle caratteristiche tecniche progettuali di cui "al Punto 3) Servizi igienici" di detta direttiva che:

- oltre al *D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384* si dovranno considerare anche le seguenti norme: *legge 9 gennaio 1989, n. 13, D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e legge 5 febbraio 1992, n. 104*;

- per ciò che concerne gli impianti di riscaldamento, per quelli inferiori a 30.000 calorie (35KW) vige la *legge 6 dicembre 1971, n. 1083* e le relative Tabelle UNICIG n. 7129 del 1992, per quelli superiori il riferimento legislativo sono sempre le tabelle UNICIG n. 7129 del 1972 e la sopra citata *legge 6 dicembre 1971, n. 1083*;

- per gli impianti in generale il riferimento legislativo su materia di risparmio energetico é la *legge n. 10/1991*;

- per gli impianti di accumulo e distribuzione di GPL, si farà riferimento alla *legge n. 10/1991* e alle norme tecniche UNI n. 7131 del 1999;

atteso che per la messa a norma e la sicurezza degli impianti vige la *legge 5 marzo 1990, n. 46*;

visto l'*art. 15, comma 2 della L.R. n. 47/1988* così come modificato dall'*art. 3, comma 2 della L.R. n. 34/1993* che prevede da parte della Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, l'elaborazione di un programma per la realizzazione di aree di sosta per la popolazione nomade e dato atto che detto programma è contenuto nell'allegato A) "Programma per la realizzazione e il miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade", parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato che in relazione agli interventi finanziati con Delib.C.R. n. 185/2001, sulla base della ricognizione effettuata dal Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale e così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del Servizio medesimo, occorre adeguare la quota programmata per tali interventi non ancora oggetto di concessione e conseguente impegno di spesa alla somma complessiva di Euro 500.007,74 a completamento di tale programma;

dato atto che la graduatoria disposta con detta Delib.C.R. n. 185/2001 é esaurita;

ritenuto opportuno destinare al programma approvato con il presente atto le risorse che risulteranno disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria nell'ambito dell'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

ritenuto pertanto necessario per l'attuazione del programma richiamato provvedere attraverso un bando all'assegnazione dei contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di detto programma stabilendo le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente atto e la necessaria documentazione da produrre;

richiamate le leggi regionali:

- *L.R. 15 novembre 2001, n. 40*;

- *L.R. 26 novembre 2001, n. 43*;

- *L.R. 22 dicembre 2003, n. 28 e L.R. 22 dicembre 2003, n. 29*;

- L.R. L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e L.R. 28 luglio 2004, n. 18;

dato atto ai sensi del IV comma dell'*art. 37 della L.R. n. 43/2001* e della propria *Delib.G.R. 24 marzo 2003, n. 447* del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Sanità e Politiche sociali" dott. Franco Rossi in merito alla legittimità amministrativa della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali dell'Assessore competente per materia di Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare per i motivi indicati in premessa, il "Programma per la realizzazione e il miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade", allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che alla realizzazione di detto programma si destinano le risorse che risulteranno disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria nell'ambito dell'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

3) di stabilire che l'assegnazione dei contributi, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, come previsto dalla *L.R. n. 47/1988* e successive modificazioni, ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il miglioramento delle aree di sosta per la popolazione nomade avverrà attraverso un bando, come esposto in premessa;

4) di approvare, per i motivi di cui sopra, l'allegato B) "Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in conto capitale di cui all'*art. 15 della L.R. n. 47/1988* e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di cui all'*art. 4 e all'art. 7 della L.R. n. 47/1988* e successive modificazioni" della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

5) di stabilire che sarà costituito un gruppo tecnico di valutazione che provvederà a verificare l'ammissibilità delle domande ed a predisporre l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorità sulla base dei criteri di cui al presente atto;

6) di dare atto che, in riferimento al *comma 10, art. 47 della L.R. n. 2/2003*, questa Giunta regionale provvederà con proprio successivo atto a:

- definire la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari di contributo nell'ambito della misura massima del 90% di cui al precedente punto 3);

- collocare in ordine di priorità i progetti ammissibili al finanziamento;

- individuare i progetti da finanziare e l'ammontare del finanziamento concesso;

- definire il termine perentorio entro il quale deve essere avviata l'esecuzione delle opere finanziate;

- definire le modalità di erogazione e liquidazione dei contributi stessi;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)

Programma per la realizzazione ed il miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade

La *L.R. n. 47/1988*, così come modificata dalla *L.R. n. 34/1993*, dalla *L.R. n. 37/1994* e dalla *L.R. n. 2/2003*, prevede l'implementazione di una politica di programmazione delle attività in favore dei nomadi, degli interventi di accoglienza e di integrazione nonché la gestione delle problematiche legate alla loro presenza sul territorio regionale e prevede l'erogazione ai Comuni singoli o associati di contributi per la realizzazione di aree di sosta per i nomadi.

Alcuni dati sulla presenza di nomadi nel territorio regionale

Dallo strumento informativo, attivato dal competente "Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazioni. Progetto giovani. Cooperazione internazionale", con collaborazione delle Province e dei Comuni (in via di pubblicazione), si é potuto raccogliere informazioni inerenti ai nomadi e alle strutture per la loro accoglienza presenti sul territorio regionale.

Dalla prima elaborazione dei dati pervenuti (il 90,9% dei Comuni ha risposto) si é già delineato un quadro della situazione che esponiamo di seguito, con alcune tabelle, in modo sintetico.

Dalla Tabella 2 si evince che i nomadi presenti nei campi sosta in territorio regionale risultano essere, nel totale, 1471. Nel novembre 2000 (data della precedente rilevazione regionale) risultavano essere 1852. I nomadi presenti nei campi sono numericamente diminuiti: 381 unità, il 20% circa in meno dal 2000 al 2003.

Tabella 1.

Campi sosta e transito[*] per nomadi nella Regione Emilia-Romagna. Dati al 31.10.2003.

Provincia	N. campi sosta			N. campi transito			Totale
	Regolari	Irregolari	Totale	Regolari	Irregolari	Totale	
Bologna	6	1	7	1		1	8
Ferrara	1	1	2		1	1	3
Forlì-Cesena	1		1				1
Modena	11		11				11
Parma	1		1				1
Piacenza	2	1	3				3
Ravenna	2		2				2
Reggio Emilia	5	1	6				6

Rimini	0	1	1			0	1
Totale	29	5	34	1	1	2	36

[*] esclusi i campi di proprietà dei nomadi

Alla data della rilevazione (31.10.2003) non era ancora attivo alcun campo a destinazione particolare.

Tabella 2.

Nomadi presenti nei campi di sosta e transito[*] nella Regione Emilia - Romagna. Dati al 31.10.2003.

Provincia	Nomadi						Totale
	campi sosta			campi transito			
	Regolari	Irregolari	Totale	Regolari	Irregolari	Totale	
Bologna	280	23	303	65		65	368
Ferrara	43	13	56		10	10	66
Forlì-Cesena	5		5				5
Modena	349		349				349
Parma	57		57				57
Piacenza	114	32	146				146
Ravenna	69		69				69
Reggio Emilia	384	21	405				405
Rimini	0	6	6				6
Regione Emilia	1301	95	1396	65	10	75	1471
-							
Romagna							
% su totale nomadi	88,4	6,5	94,9	4,4	0,7	5,1	

[*] esclusi i campi di proprietà dei nomadi

Dalla rilevazione statistica emerge come esistano carenze ancora preoccupanti nei campi per ciò che riguarda la disponibilità di strutture e servizi igienici: l'illuminazione pubblica é presente nei campi per l'81%, l'acqua per il 97%, la luce per il 94%, il gas per il 25%, i servizi igienici per il 77%, le docce per il 58%.

Appare evidente come da una prima analisi di questi dati, si possano trarre alcune considerazioni significative:

1. in ambito regionale si segnala la diminuzione della popolazione nomade nei campi;
2. persistono i campi irregolari;
3. i campi di transito sono solo 2 e in continua diminuzione rispetto alle precedenti rilevazioni;
4. i campi necessitano di interventi di miglioramento.

In relazione alle problematiche della popolazione nomade, si può sostenere che l'idea dei campi sosta, così come sono stati concepiti venti anni fa sotto l'emergenza delle migrazioni provenienti dall'Est Europa o dai Balcani, debba essere superata.

Le famiglie nomadi manifestano sempre più il bisogno di stanzialità con esigenze nuove rispetto al passato.

In quasi tutte le province della regione Emilia-Romagna si registra una diminuzione della popolazione nomade.

Questo dato ci induce a pensare che i campi sosta esistenti sul territorio siano sufficienti per le necessità logistiche dei nomadi, anche se non si può sottovalutare la presenza di campi irregolari (n. 5), pur se in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione riferita a novembre 2000 dove i campi sosta irregolari risultavano 12.

Per affrontare l'esigenza di stanzialità dei nomadi occorre creare condizioni abitative nelle aree di sosta più consone alla dignità di queste popolazioni.

Uno dei motivi principali delle difficoltà nel realizzare l'inclusione sociale dei nomadi é da ricercare infatti nelle difficili condizioni di vita nei campi.

La Regione intende affrontare i disagi di queste popolazioni e creare quei presupposti minimi essenziali, indispensabili per attuare una piena inclusione sociale.

A tal fine la Regione favorisce la realizzazione di aree che tengano in maggiore considerazione la dimensione familiare, progettate tenendo conto delle esigenze e degli stili di vita dei nomadi, favorendo la stanzialità.

Tali aree sono costruite a misura d'uomo, con più confort e impegnano e responsabilizzano sempre più queste tipologie particolari e tradizionali di nuclei famigliari alla gestione delle stesse. Il presente programma non comprende quindi il finanziamento di interventi su aree di transito.

La Regione, al fine di promuovere l'integrazione della popolazione nomade nel territorio e nel tessuto sociale, facendo anche tesoro delle testimonianze e delle esperienze delle Amministrazioni locali, individua i seguenti obiettivi:

1. realizzazione di campi sosta per il superamento dei campi nomadi irregolari;
2. miglioramento della qualità di vita all'interno dei campi con l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;
3. ridimensionamento dei campi sosta verso unità famigliari e/o verso un numero limitato di utenti;
4. lo spostamento di campi che per problemi di sicurezza, sociali ed urbanistici debbano essere anche temporaneamente trasferiti.

Per la realizzazione degli obiettivi individuati dal presente programma si ritiene necessario, attraverso un bando, assegnare contributi ai Comuni.

I Comuni interessati alla realizzazione/miglioramento delle aree sosta

La situazione che si delinea, per nomadi e campi nomadi presenti sul territorio regionale é caratterizzata dal fatto che sono approntate sufficienti strutture per l'accoglienza dei nomadi. Per cui si conferma l'esigenza di non incrementare il numero di campi sosta, ma si ribadisce la necessità del superamento dei campi irregolari e assolutamente pare necessario procedere all'ammodernamento delle strutture e alla messa a norma degli impianti nei campi.

Le situazioni problematiche, in relazione agli obiettivi posti dal presente programma e sentite le Province e i Comuni interessati, risultano quelle dei seguenti Comuni (in ordine alfabetico):

- Argenta (FE)
- Bologna
- Budrio (BO)
- Castelfranco Emilia (MO)
- Castelnovo Rangone (MO)
- Castel S.Giovanni (PC)
- Correggio (RE)
- Faenza (RA)
- Ferrara
- Mirandola (MO)
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Portomaggiore (FE)
- Ravenna
- Reggio Emilia

La Regione Emilia-Romagna individua quindi, ai sensi dell'*art. 15, comma 2, della L.R. n. 47/1988*, tali Comuni per la realizzazione/miglioramento delle aree sosta e ad essi saranno prioritariamente assegnati i contributi regionali.

Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in conto capitale di cui all'art. 15 della L.R. n. 47/1988 e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4 e all'art. 7 della L.R. n. 47/1988 e successive modificazioni

1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

- Comuni o altri soggetti pubblici indicati dall'art. 16 della L.R. n. 2/2003.

2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo

a) Acquisto di area ove realizzare aree di sosta o aree di sosta a destinazione particolare per nomadi per il superamento dei campi irregolari o per lo spostamento di campi che a causa di problemi di sicurezza, sociali e urbanistici debbano essere anche temporaneamente trasferiti;

b) realizzazione di opere di infrastruttura delle aree di sosta o aree di sosta a destinazione particolare;

c) realizzazione di interventi strutturali atti al miglioramento della qualità di vita all'interno dei campi anche con l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;

d) realizzazione di interventi strutturali per il ridimensionamento dei campi verso unità familiari e/o verso un numero limitato di utenti.

3. Requisiti di ammissibilità delle domande

1. Proprietà dell'area da parte del soggetto richiedente per gli interventi di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d);

2. per la tipologia d'intervento di cui al precedente punto 2 a):

- acquisizione dell'area in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando;

- localizzazione dell'area da parte del soggetto richiedente;

- impegno in ordine alla realizzazione di interventi sull'area;

3. rispetto dei requisiti tecnici di cui al successivo punto 4.

4. Requisiti tecnici

Gli interventi di cui al precedente punto 2. dovranno rispondere ai criteri stabiliti dalla L.R. n. 47/1988 e successive modificazioni (dall'art. 4 per le aree di sosta e dagli articoli 4 e 7 per le aree di sosta a destinazione particolare) e dalla direttiva regionale per le linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi, approvata con Delib.G.R. 19 settembre 1995, n. 3356.

In relazione al punto A) 2 della direttiva suddetta si richiamano i dettati dell'art. 53 della L.R. n. 2/2003 che modifica il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 47/1988. Occorre infatti tener presente che la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina sulla tutela e l'uso del territorio" ha introdotto i Piani

strutturali comunali (PSC) e che pertanto i Comuni che dispongono di tale strumento urbanistico devono realizzare le aree di sosta negli ambiti indicati dall'articolo A-24, comma 2, lettera b) - attrezzature e spazi collettivi - dell'allegato alla menzionata *L.R. n. 20/2000*, ovvero, in una rigorosa lettura della *L.R. n. 47/1988* e successive modifiche, riconducibili alle zone omogenee D o F di cui *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*. Allo stesso modo occorre che i Comuni operino per quanto concerne le aree di sosta a destinazione particolare, in quanto l'*art. 7 della L.R. n. 47/1988* rimanda, per quanto di interesse, all'*art. 4 della legge medesima*.

In relazione alle caratteristiche tecniche progettuali di cui "al Punto 3) Servizi igienici" di detta direttiva regionale:

- oltre al *D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384* si dovranno considerare anche le seguenti norme: *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, *DM. 14 giugno 1989, n. 236* e *legge 5 febbraio 1992, n. 104*;

- per ci che concerne gli impianti di riscaldamento, per quelli inferiori a 30.000 calorie (35KW) vige la *legge 6 dicembre 1971, n. 1083* e le relative Tabelle UNICIG n. 7129 del 1992, per quelli superiori il riferimento legislativo sono sempre le Tabelle UNICIG n. 7129 del 1972 e la sopra citata *legge 6 dicembre 1971, n. 1083*;

- per gli impianti in generale il riferimento legislativo su materia di risparmio energetico é la *legge n. 10/1991*;

- per gli impianti di accumulo e distribuzione di GPL, si farà riferimento alla *legge n. 10/1991* e alle norme tecniche UNI n. 7131 del 1999.

Per la messa a norma e la sicurezza degli impianti vige la *legge 5 marzo 1990, n. 46*.

Per quanto riguarda interventi su aree di sosta a destinazione particolare ciascuna unità areale (piazola) ad uso abitativo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- area di parcheggio di dimensioni adeguate alla sosta di un caravan;
- struttura prefabbricata con copertura a doppia falda, singola o con una parete perimetrale in comune con un'altra unità abitativa;
- superficie abitabile massima pari a 70 mq;
- coefficiente termico delle pareti perimetrali e del coperto: k minore 0,6;
- pavimentazioni interne: materiali economici e di alta durabilità;
- distribuzione interna:
 - uno spazio con funzioni di ingresso mensa e cucina;
 - un vano per servizi igienico-sanitari con antistante disimpegno;
 - zona notte composta da uno, due o tre vani;
 - lavatoio posto all'esterno dell'abitazione;

- riscaldamento autonomo a gas metano o GPL;
- impianti tecnologici (luce, gas e acqua) ad utenza.

5. Presentazione delle domande di ammissione a contributo

Le domande di ammissione a contributo dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionali - Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale, Viale A. Moro n. 21 - 40127 - Bologna, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le domande e la relativa documentazione (in originale o in copia autenticata) devono essere prodotte in conformità alle vigenti norme in materia di imposta di bollo.

Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed essere corredate dalla documentazione indicata al successivo punto 6.

Nelle domande di contributo i Comuni singoli o associati dovranno inoltre dare atto di aver seguito le procedure e le indicazioni a loro carico contenute nella *L.R. n. 47/1988* e successive modificazioni.

6. Documenti da allegare alla domanda

Premesso che gli interventi dovranno rispondere ai criteri stabiliti dalla *L.R. n. 47/1988* e successive modificazioni (dall'art. 4 per le aree di sosta e dagli articoli 4 e 7 per le aree di sosta a destinazione particolare) e dalla direttiva regionale per le linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi (Delib.G.R. n. 3356/1995), alla domanda dovranno essere allegati:

a) dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento urbanistico vigente in conformità a quanto richiesto dall'*art. 4 della L.R. n. 47/1988* e successive modificazioni;

b) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo competente, nel quale risultino evidenziati:

- l'intervento da realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di attuazione;

- il Piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di spesa non coperta;

c) studio di fattibilità comprendente una relazione illustrativa dell'intervento, con indicazione delle caratteristiche dell'area in ordine alle opere di urbanizzazione primaria ed ai servizi e strutture che devono essere conformi a quanto previsto dall'*art. 4 della L.R. n. 47/1978* e successive modificazioni; una planimetria in scala 1:2000 con l'ubicazione dell'intervento; pianta in scala 1:500 con la sistemazione dell'area di sosta (spazi parcheggio, viabilità interna, strutture di servizio); piante in scala almeno 1:200 con indicazione degli arredi, sezioni delle strutture e prospetti, servizi igienici; quadro economico (opere edili, impianti, arredi ed attrezzature, opere di urbanizzazione, eventuale acquisto dell'area, spese progettuali, IVA);

d) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste all'interno delle aree di sosta.

Inoltre per la tipologia di intervento 2.a):

e) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione di proprietà del terreno sul quale insisterà l'area di sosta;

f) planimetria catastale e perizia tecnica di valutazione dell'area da acquistare.

7. Valutazione delle domande ⁽³⁾

Sarà costituito un apposito gruppo tecnico di valutazione che provvederà a verificare, sulla base dei criteri di cui al presente bando, l'ammissibilità delle domande ed a predisporre l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorità.

Il gruppo tecnico al fine di valutare l'ordine di priorità delle domande, terrà conto:

- dei Comuni individuati dal "Programma per la realizzazione e il miglioramento di aree nella Regione Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade" al quale il presente bando si riferisce, ai sensi dell'*art. 15, comma 2, della L.R. n. 47/1988*, e precisamente (in ordine alfabetico):

- Argenta (FE)
- Bologna
- Budrio (BO)
- Castelfranco Emilia (MO)
- Castelnovo Rangone (MO)
- Castel S.Giovanni (PC)
- Correggio (RE)
- Faenza (RA)
- Ferrara
- Mirandola (MO)
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Portomaggiore (FE)
- Ravenna
- Reggio Emilia;

- realizzazione di area di sosta per il superamento di campo nomade irregolare;

- intervento strutturale per il miglioramento della qualità di vita all'interno del campo anche con l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;

- intervento strutturale per il ridimensionamento del campo verso unità familiari e/o verso un numero limitato di utenti;

- spostamento di campo che per problemi di sicurezza, sociali ed urbanistici debba essere anche temporaneamente trasferito.

(3) Il presente paragrafo è indicato erroneamente come paragrafo 4.